

Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2017, n. 25-4769

Art. 3 bis, comma 3, D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. Indizione pubblico avviso di selezione per l'aggiornamento dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale. Revoca parziale dell'Allegato B alla D.G.R. n. 17-803 del 15.10.2010.

A relazione dell'Assessore Saitta:

L' art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. dispone che la Regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende del Servizio sanitario regionale “attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre Regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla Regione, da parte di una commissione costituita dalla Regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni”. Lo stesso comma provvede ad individuare i requisiti necessari per la presentazione delle candidature nel “possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.....(omissis)”.

Quanto sopra premesso, con DD n. 257 del 21.04.2015, in esito all'Avviso pubblico a suo tempo indetto con DGR n. 26-430 del 13.10.2014, è stato approvato l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale.

L'elenco è stato predisposto sulla base delle risultanze della selezione operata dalla Commissione di esperti nominata con Determinazione della Direzione Sanità n. 25 del 18.12.2014.

Il d.lgs. n. 171/2016, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lett. p), della legge n. 124/2015, ha successivamente previsto, all'art. 1, l'istituzione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale di ASR, prevedendo nel contempo, all'art. 5, che fino alla costituzione dell'elenco nazionale in parola si applichino, “per il conferimento degli incarichi di direttore generale...(omissis)...le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. L'art. 9, comma 1, del decreto in parola ha quindi disposto l'abrogazione della maggior parte dell'art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992, a decorrere dalla data di istituzione dell'elenco nazionale de quo. La Corte Costituzionale, con sentenza 9-25 novembre 2016, n. 251, ha peraltro dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'art. 11 comma 1, lett. p) della legge delega in questione, nella parte in cui la stessa prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Quanto sopra premesso, nelle more dell'istituzione del predetto elenco nazionale, ed attesa la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 3 bis, comma 3, del d.lgs n. 502/1992, si rende necessario provvedere in ordine al predetto aggiornamento dell'elenco regionale di idonei, mediante l'indizione di un nuovo pubblico avviso di selezione finalizzato all'acquisizione di nuove candidature ad integrazione di quelle già inserite nell'elenco allo stato vigente (Allegato A alla presente deliberazione).

La Commissione di esperti incaricata della selezione delle nuove candidature, nella composizione stabilita dall'art. 3 bis, comma 3, del citato d. lgs. n. 502/1992, sarà nominata con successivo provvedimento della Direzione Sanità e sarà costituita da un componente individuato

dalla stessa Direzione Sanità, da un componente indicato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti parimenti individuate dalla Direzione Sanità, nonché da un componente designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Ai sensi della disposizione in parola, inoltre, la Commissione opererà “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, fatto salvo l'esclusivo rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento della funzione, in conformità alle disposizioni normative vigenti che trovano copertura nello stanziamento della Missione 13, Programma 01, del Bilancio di Previsione 2017.

Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale di idonei, la Commissione procederà preliminarmente ad ammettere alla selezione i candidati in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie). Successivamente la Commissione procederà alla valutazione della coerenza dei profili curriculari presentati e delle esperienze professionali dichiarate rispetto alle funzioni da esercitare, anche con riferimento ai criteri generali di nomina definiti a mezzo della D.G.R. n. 5-5518 del 14.03.2013; all'esito positivo della valutazione curriculare in parola farà seguito l'utilizzo di ulteriori strumenti di selezione, quali test attitudinali e/o colloqui individuali, finalizzati ad accertare le attitudini e le specifiche competenze dei candidati rispetto all'incarico da ricoprire, attesa l'esigenza di individuare profili caratterizzati da capacità sistemiche e negoziali e con un orientamento prevalente verso lo sviluppo delle attività connesse al ruolo, in coerenza con i vincoli economico-finanziari e normativi vigenti; il superamento della selezione determinerà l'inserimento nell'elenco regionale aggiornato di idonei, senza che ciò dia luogo alla formazione di una graduatoria.

Al fine di garantire un'adeguata informazione ai candidati, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. 4 luglio 2005, n. 7, l'avviso oggetto del presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it), nonché, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ai sensi delle leggi sopra richiamate viene individuato, quale struttura responsabile del procedimento per l'aggiornamento dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, il Settore Sistemi organizzativi e Risorse umane del SSR della Direzione Sanità.

In attuazione del DPR n. 445/2000 e s.m.i., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ed in conformità alle disposizioni regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà d'ufficio al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati, nonché di quelle presentate dai soggetti che saranno nominati.

Per quanto attiene alle tempistiche di svolgimento della procedura di selezione, si rileva che, con DGR n. 17-803 del 15.10.2010, era stato a suo tempo individuato (All. B, punto 2) il termine di 180 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, per la “formazione dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria generale”. La definizione del procedimento da assoggettare al termine citato rifletteva peraltro il precedente testo dell'art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 il quale, nella formulazione in vigore anteriormente alle numerose modifiche apportate dall'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), convertito in legge n. 189/2012, non prevedeva la

necessità di operare una selezione fra i candidati che risultassero in possesso dei requisiti legislativamente previsti.

Autorevole giurisprudenza (Cassazione civile, Sezioni unite n. 26631 del 18.12.2007) aveva, del resto, riconosciuto in allora l'esclusione, in capo all'Amministrazione, dell'esercizio di poteri discrezionali nella formazione dell'elenco, dovendo la stessa provvedere all'inserimento nel medesimo di "tutti coloro che ne hanno i titoli", previa verifica della sussistenza dei presupposti inerenti la regolarità della domanda ed, appunto, dei requisiti normativamente previsti, qualificando pertanto l'attività correlata nei termini di "attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo".

A seguito delle modifiche legislative sopra ricordate, il testo - come si è detto tuttora in vigore - del citato art. 3 bis, comma 3 del d. lgs. n. 502/1992 prevede invece, come noto, la necessità di sottoporre a selezione i candidati in possesso dei requisiti di legge, con la conseguente assimilazione del procedimento correlato, ancorché di carattere meramente idoneativo, ad una procedura concorsuale.

In considerazione pertanto delle modalità previste dal presente provvedimento per lo svolgimento della selezione, conformemente alle disposizioni di cui al richiamato art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, e delle conseguenti tempistiche di svolgimento – correlate, evidentemente, anche alla quantità di candidature pervenute - si ritiene di dover revocare il citato punto 2 dell'Allegato B alla DGR n. 17-803 del 15.10.2010, alla luce delle differenze sostanziali sottese alle attuali modalità di costituzione dell'elenco regionale.

Posto quanto sopra, al termine della selezione l'elenco, così aggiornato, dei candidati idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale verrà approvato dalla Direzione Sanità a mezzo di proprio provvedimento, e sostituirà integralmente l'elenco di cui alla citata DD n. 257 del 21.04.2015.

Detto elenco sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché sul sito Internet della Regione Piemonte.

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. avente ad oggetto: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
la l.r. 23 marzo 1995, n. 39 avente ad oggetto: "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati";
la l.r. 4 luglio 2005, n. 7 avente ad oggetto: "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
la DGR n. 17-803 del 15.10.2010;
la DGR n. 5-5518 del 14.03.2013;
la DD n.257 del 21.04.2015;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

-di indire, un avviso pubblico di selezione per l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, a suo tempo approvato a mezzo della DD n. 257 del 21.04.2015;

-di approvare pertanto l'allegato A), intitolato "Avviso pubblico di selezione per l'aggiornamento dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo del testo dell'avviso, di fac-simile dell'istanza, di fac-simile della scheda analitica da allegare alla istanza;

-di stabilire che, nelle more della predisposizione dell'elenco aggiornato, l'elenco regionale di idonei attualmente in vigore, di cui all'Allegato A alla DD n. 257 del 21.04.2015, continuerà ad essere utilizzato per gli eventuali conferimenti di incarichi di direzione generale che dovessero rendersi necessari a seguito di vacanza dell'ufficio per dimissioni, decadenza, o a qualsiasi altro titolo, fatta salva la preventiva verifica in ordine all'eventuale collocamento in quiescenza dei nominandi, per le finalità di cui all'art. 6, primo comma, del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014;

-di demandare alla Direzione Sanità la nomina della Commissione di esperti incaricata della selezione delle candidature, la quale, nella composizione stabilita dall'art. 3 bis, comma 3, del citato d.lgs. n. 502/1992, sarà costituita da un componente individuato dalla stessa Direzione Sanità, da un componente indicato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti parimenti individuate dalla Direzione Sanità, nonché da un componente designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

-di dare atto che, ai sensi della disposizione in parola, la Commissione opererà "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", fatto salvo l'esclusivo rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento della funzione, in conformità alle disposizioni normative vigenti;

-di disporre che, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale di idonei, la Commissione procederà preliminarmente ad ammettere alla selezione i candidati in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie). Successivamente la Commissione procederà alla valutazione della coerenza dei profili curriculari presentati e delle esperienze professionali dichiarate rispetto alle funzioni da esercitare, anche con riferimento ai criteri generali di nomina definiti a mezzo della D.G.R. n. 5-5518 del 14.03.2013; all'esito positivo della valutazione curriculare in parola farà seguito l'utilizzo di ulteriori strumenti di selezione, quali test attitudinali e/o colloqui individuali, finalizzati ad accertare le attitudini e le specifiche competenze dei candidati rispetto all'incarico da ricoprire, attesa l'esigenza di individuare profili caratterizzati da capacità sistemiche e negoziali e con un orientamento prevalente verso lo sviluppo delle attività connesse al ruolo, in coerenza con i vincoli economico-finanziari e normativi vigenti; il superamento della selezione determinerà l'inserimento nell'elenco regionale aggiornato di idonei, senza che ciò dia luogo alla formazione di una graduatoria;

-di disporre che, al fine di garantire un'adeguata informazione ai candidati, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. 4 luglio 2005, n. 7, l'avviso oggetto del presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 512/1994, convertito dalla legge n. 590/1994, e, sempre per estratto, sul sito Internet della Regione Piemonte

(www.regione.piemonte.it) nonché, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

-di individuare, ai sensi delle leggi sopra richiamate, quale struttura responsabile del procedimento per l'aggiornamento dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, il Settore Sistemi organizzativi e Risorse umane del SSR della Direzione Sanità, attribuendo pertanto al medesimo ogni adempimento correlato all'espletamento dell'avviso in questione;

-di stabilire che, in attuazione del DPR n. 445/2000 e s.m.i., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", ed in conformità alle disposizioni regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà d'ufficio al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati, nonché di quelle presentate dai soggetti che saranno nominati;

-di revocare, il punto 2 dell'Allegato B alla DGR n. 17-803 del 15.10.2010;

-di stabilire altresì che, a conclusione della selezione, l'elenco, così aggiornato, dei candidati idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale verrà approvato dalla Direzione Sanità a mezzo di proprio provvedimento, e sostituirà integralmente l'elenco di cui alla citata DD n. 257 del 21.04.2015;

-di disporre inoltre che detto elenco aggiornato sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché sul sito Internet della Regione Piemonte;

-di dare infine atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nello stanziamento della Missione 13, Programma 01, del Bilancio di previsione 2017.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile; in tutti i casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A) *“Avviso pubblico di selezione per l’aggiornamento dell’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale”*

REGIONE PIEMONTE

Avviso pubblico di selezione per l’aggiornamento dell’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale.

DESTINATARI – REQUISITI RICHIESTI – CRITERI GENERALI DI NOMINA - MODALITA’ DI SELEZIONE.

Possono presentare istanza di inserimento nel costituendo elenco regionale aggiornato di idonei alla nomina a direttore regionale di azienda sanitaria regionale, **entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione di estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana**, ed in conformità al fac simile di istanza di inserimento allegato al presente avviso, coloro che, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., siano in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea magistrale (o diploma di laurea vecchio ordinamento);
- adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.

Non debbono presentare istanza i soggetti già inseriti nell’elenco regionale di idonei approvato a mezzo della DD. n. 257 del 21.04.2015, i cui nominativi verranno automaticamente trasposti nell’elenco aggiornato che sarà prodotto al termine della selezione, a seguito della preventiva verifica in ordine all’eventuale, intervenuto collocamento in quiescenza, per le finalità di cui all’art. 6, primo comma, del d.l n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014.

Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e della l. r. n. 7/2005, viene individuato, quale struttura responsabile del procedimento, il Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR della Direzione regionale Sanità.

La Commissione di esperti per la valutazione delle candidature, nella composizione stabilita dall’art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., sarà costituita da un componente individuato dalla Direzione Sanità, da un componente indicato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, parimenti individuate dalla Direzione Sanità, nonché da un componente designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale di idonei, la Commissione procederà preliminarmente ad ammettere alla selezione i candidati in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie). Successivamente la Commissione procederà alla valutazione della coerenza dei profili curriculari presentati e delle esperienze professionali dichiarate rispetto alle funzioni da esercitare, anche con riferimento ai criteri generali di nomina definiti a mezzo della D.G.R. n. 5-5518 del 14.03.2013; all'esito positivo della valutazione curriculare in parola farà seguito l'utilizzo di ulteriori strumenti di selezione, quali test attitudinali e/o colloqui individuali, finalizzati ad accertare le attitudini e le specifiche competenze dei candidati rispetto all'incarico da ricoprire, attesa l'esigenza di individuare profili caratterizzati da capacità sistemiche e negoziali e con un orientamento prevalente verso lo sviluppo delle attività connesse al ruolo, in coerenza con i vincoli economico-finanziari e normativi vigenti; il superamento della selezione determinerà l'inserimento nell'elenco regionale aggiornato di idonei, senza che ciò dia luogo alla formazione di una graduatoria.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Direzione Sanità – Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR, ai seguenti recapiti:

Luigi Ronco	tel. 011.4323167 e-mail : luigi.ronco@regione.piemonte.it
Maria Massimino	tel. 011.4322241 e-mail : maria.massimino@regione.piemonte.it
Fiorella Cascella	tel. 011.4322203 e-mail : fiorella.cascella@regione.piemonte.it
Paolo Sarazzi	tel. 011.4322264 e-mail : paolo.sarazzi@regione.piemonte.it
Carmen Cutrono	tel. 011.4322115 e-mail : carmen.cutrono@regione.piemonte.it

REGIME DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA', INCONFERIBILITA' DELL'INCARICO, OSTATIVE ALLA NOMINA O COMPORTANTI DECADENZA DALLA CARICA.

Ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 10 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., la carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., non possono essere nominati direttori generali di azienda sanitaria regionale :

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la carica di Direttore generale di azienda sanitaria regionale è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana.

Ai sensi dell'art. 60 comma 1 punto 8 dello stesso decreto, il direttore generale di azienda sanitaria regionale non è eleggibile a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale, e circoscrizionale.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, le nomine di competenza della Giunta regionale sono incompatibili con le seguenti funzioni :

- 1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo;
- 2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10;
- 3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
- 4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;
- 5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

Il comma 2 del medesimo articolo prescrive inoltre che non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

Ai sensi dell'articolo 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, a coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale de qua (n. 39/1995 e smi).

L'art. 7 del d. lgs. 31/12/2012, n. 235, prescrive che non possono ricoprire le cariche di amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali :

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati ;

- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a) ;
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale ;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c) ;
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo ;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la nomina è di competenza della giunta regionale.

L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse .

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'art. 7, comma 1 (comprese, pertanto, le cariche di amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali) :

- a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c) ;
- b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo la nomina ;
- c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

Ai sensi del comma 4, nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

Ai sensi del comma 5, la sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto alla nomina.

Ai sensi infine del comma 6 dell'articolo in questione, chi ricopre una delle cariche indicate all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione .

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti (lett. e) gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

Ai sensi del comma 2 della disposizione citata, ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità dell'incarico ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di cinque anni.

Ai sensi del successivo comma 3, ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a cinque anni.

Ai sensi del comma 5, la situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza, anche non definitiva, di proscioglimento.

Ai sensi del comma 6, nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto stipulato con l'amministrazione. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

Agli effetti del comma 7 dell'art. 3 del d. lgs. n. 39 /2013, infine, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna.

Ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 39/2013, gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. 39/2013, gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

Gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della Salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

Gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

Gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

Gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

Ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. n. 39/2013 gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale, nonché con lo svolgimento in proprio di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 39/2013 gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

Ai sensi del comma successivo del medesimo articolo, gli incarichi di direttore generale nelle aziende sanitarie locali di una regione sono infine incompatibili :

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

INFORMAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. n. 196/2003 e s.m.i.

I dati personali e giudiziari richiesti al candidato saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Piemonte esclusivamente ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla costituzione dell'elenco regionale aggiornato di idonei alla nomina a direttore generale d'Azienda sanitaria, alla formulazione delle nomine stesse ed all'esercizio delle verifiche di cui al D.P.R n. 445/2000 e s.m.i. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, anche con strumenti informatici, ed utilizzati in operazioni di trattamento connesse, in termini compatibili con i succitati scopi. L'interessato può far valere i diritti attribuiti dal titolo II del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nei termini e con le modalità previste dal medesimo decreto.

ISTANZA

Le istanze, da presentare in bollo e formulate secondo il fac-simile allegato al presente avviso, scaricabili dal sito Internet della Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it, dovranno contenere le seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, rese dall'interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:

- 1) cognome e nome, data e luogo di nascita;
- 2) residenza;
- 3) codice fiscale;
- 4) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- 5) l'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- 7) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti;
- 8) l'indicazione di eventuali provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione;
- 9) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
- 10) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità dell'incarico, ostate alla nomina o comportanti decadenza dalla carica previste dagli artt. 3 e 3 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dagli artt. 13 e 13 bis della l. r. 23 marzo 1995, n. 39, dall'art. 66 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, dagli artt. 3, 5, 8, 10 e 14 del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ovvero l'indicazione delle cause d'incompatibilità e l'impegno a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incarico;
- 11) di non essere collocato in quiescenza, per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014;
- 12) il diploma di laurea magistrale conseguito (o diploma di laurea vecchio ordinamento), con l'indicazione della data del conseguimento, dell'autorità che lo ha rilasciato e della votazione riportata;
- 13) il possesso degli specifici requisiti di cui al d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- 14) di impegnarsi, in caso di inserimento nell'elenco regionale di idonei, a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fatti, gli stati e le qualità personali oggetto delle dichiarazioni di cui ai punti 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 13).
- 15) di accettare, in caso di nomina, l'incondizionata assunzione delle funzioni di Direttore generale dell'azienda sanitaria regionale per la quale la nomina è fatta alle condizioni del contratto conforme allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale;
- 16) di impegnarsi altresì, in caso di nomina, alla trasmissione al Presidente del Consiglio regionale delle informazioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 17/2012, ("Istituzione dell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione") nel rispetto delle modalità stabilite, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge regionale, con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 24 del 08.02.2013 ;
- 17) indirizzo di posta elettronica, preferibilmente PEC, ai fini dell'invio delle comunicazioni inerenti l'espletamento del presente avviso.

Con riferimento al punto 7), si precisa che ai sensi del comma 1 bis dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990 n. 55, inserito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 475/1999, per tutti gli effetti disciplinati dal

medesimo articolo la sentenza prevista dall'art. 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna.

All'istanza dovrà essere allegato, **a pena d'inammissibilità**:

- curriculum scolastico e professionale, datato e firmato, da presentarsi in formato europeo e di lunghezza non superiore a 7 pagine;
- scheda analitica da predisporre secondo lo schema allegato all'avviso.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le firme apposte in calce all'istanza, nonché al curriculum e alla scheda analitica, non sono soggette ad autenticazione se apposte in presenza del funzionario regionale addetto o se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro), del dichiarante.

Le istanze, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, dovranno pervenire alla Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria - Direzione Sanità – Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR - C.so Regina Margherita n. 153 bis - 10122 Torino, **entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione di estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.** Qualora il termine per la presentazione delle candidature cada in un giorno festivo, il medesimo si intende prorogato al primo giorno feriale successivo. Non saranno esaminate le istanze pervenute oltre la data sopra indicata.

Le istanze possono essere consegnate direttamente al Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR, corso Regina Margherita n. 153 bis, Torino, Pal. C, 2° piano, dal lunedì al venerdì, esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 12.30, previa presentazione di un documento di identità, oppure spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la determinazione del termine di scadenza, in caso di inoltro a mezzo raccomandata, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante, oppure, per le istanze presentate manualmente, la data del timbro dell'amministrazione regionale sulla copia dell'istanza medesima.

Le istanze potranno essere inviate, anche, tramite PEC (posta elettronica certificata), nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale" al seguente indirizzo di posta: sanita@cert.regione.piemonte.it, nel quale caso farà fede la data di ricevimento dell'istanza all'indirizzo di posta dell'amministrazione regionale.

Per le istanze inviate tramite PEC l'indirizzo di posta elettronica certificata costituirà, per l'intero procedimento, il domicilio digitale al quale sarà indirizzata ogni comunicazione relativa al procedimento di selezione.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4 quinquies del citato d. lgs. n. 82/2005, è possibile per i candidati l'elezione di domicilio speciale – di cui all'art. 47 cod. civ. - anche presso un diverso domicilio digitale. La scelta del domicilio speciale da parte del candidato consente al medesimo di richiedere all'Amministrazione procedente di non utilizzare il domicilio digitale, bensì altra casella di posta elettronica (anche non certificata e anche non riferita direttamente a sé). Ciò comporta che il cittadino trasmetta alla PA procedente comunicazione formale per l'elezione del domicilio speciale indicando per quali procedimenti intende sia usata, e si assuma la responsabilità che questo sistema potrebbe non garantirgli la sicurezza sulla trasmissione dei documenti.

Le istanze inviate tramite PEC dovranno essere inderogabilmente configurate nel modo seguente:

- esclusivamente file in formato .pdf
- file aventi una dimensione complessiva non superiore ai 30 MB
- i file con firma digitale o marca temporale dovranno avere l'estensione .p7m
- sottoscrizione con firma digitale (art. 21 d. lgs. n. 82/2005) in conformità alle seguenti prescrizioni :
 - o che le firme si riferiscano a file nel formato sopra indicato;
 - o che le firme siano valide al momento della ricezione.

E' ammessa la consegna dell'istanza da parte di terzi muniti di delega, allegando copia del documento di identità (fronte e retro) del delegante.

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

Il rapporto di lavoro del Direttore generale di azienda sanitaria regionale è esclusivo, ed è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. I contenuti economici e normativi del contratto di prestazione d'opera intellettuale sono approvati dalla Giunta regionale coerentemente alle previsioni di cui al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i..

In caso di nomina, il candidato si obbliga ad esercitare tutte le funzioni attribuite al Direttore generale dell'azienda sanitaria da norme nazionali o regionali, e, con l'assunzione dei poteri di gestione dell'azienda, quali disciplinati da norme di legge o di regolamento o da provvedimenti nazionali o regionali, si accolla ogni responsabilità connessa.

Parimenti, in caso di nomina, il candidato si impegna a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale le informazioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 17/2012, ("Istituzione dell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati partecipati e dipendenti da parte della Regione") nel rispetto delle modalità stabilite, ai sensi dell'art. 9 l.r. cit., con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 24 del 08.02.2013.

Il corrispettivo per l'esercizio delle funzioni di Direttore generale è determinato in relazione alle specifiche caratteristiche aziendali e tenuto conto dei parametri di cui all'art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995 e s.m.i., ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate, di pari ammontare. Il trattamento economico così determinato ha carattere d'onnicomprensività, ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese che il Direttore generale sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Il predetto corrispettivo può essere integrato, fino ad un massimo del venti per cento e fatto salvo il raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi, in considerazione del raggiungimento degli specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che possono essere assegnati annualmente dalla Giunta regionale.

Il trattamento economico può essere inoltre integrato fino all'importo massimo previsto dall'art. 1, comma 5 bis, del D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 e s.m.i., in relazione alla documentata partecipazione ad iniziative di formazione manageriale, di studio e di aggiornamento promosse dalla Regione ed alle quali il direttore generale partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio.

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

Per tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento del presente avviso la Direzione Sanità si avvarrà esclusivamente del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (sanita@cert.regione.piemonte.it), inviando pertanto le comunicazioni stesse all'indirizzo di posta elettronica (preferibilmente PEC) comunicato dai candidati, fatte salve le precisazioni di cui sopra in materia di elezione di domicilio digitale speciale; l'amministrazione non assume responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dell'indirizzo di posta elettronica dei candidati, da caso fortuito o da forza maggiore.

ISTRUTTORIA

Non verranno prese in considerazione:

- le istanze presentate in data anteriore alla pubblicazione di estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- le istanze presentate dopo che siano trascorsi più di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione di estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
- le istanze presentate in difformità al presente avviso.

A conclusione della selezione, l'elenco regionale aggiornato di idonei alla nomina a direttore generale d'azienda sanitaria regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale nonché sul sito Internet della Regione Piemonte.

In caso di nomina, verrà richiesto all'interessato di presentare le certificazioni comprovanti la veridicità delle dichiarazioni rese.

Si rammenta che, ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono puniti dal codice penale. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Fac-simile istanza [inserimento in elenco](#)

Sulla busta riportare la dicitura: "Candidatura all'inserimento nell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di A.S.R."

marca
da bollo

Al Signor Presidente della Giunta regionale
della Regione Piemonte
c/o Assessorato alla Sanità, Livelli
essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria

Direzione Sanità
Settore Sistemi organizzativi e risorse umane
del SSR

Corso Regina Margherita n. 153 bis
10122 T O R I N O

Oggetto: Istanza di inserimento nell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale.

... I ... sottoscritt chiede di essere inserito nell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità in atti previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e che, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R., ha luogo la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. citato, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà:

- 1) di essere nat... a Prov. il/...../.....;
- 2) di essere residente in Prov....., via n.;
- 3) di avere il seguente codice fiscale:
- 4) di essere cittadin..... italian..... (ovvero di uno Stato dell'Unione europea o equiparato ai sensi delle leggi vigenti);
- 5) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
- 6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- 7) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, (ovvero di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi pendenti);
- 8) di non essere stato ammesso a provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione (ovvero di essere stato ammesso ai seguenti provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione);
- 9) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
- 10) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconfiribilità dell'incarico, ostantive alla nomina o comportanti decadenza dalla carica previste dagli artt. 3 e 3 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dagli artt. 13 e 13 bis della l. r. 23 marzo 1995, n. 39, dall'art. 66 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, dagli artt. 3,5,8,10,14, del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (ovvero di trovarsi nelle seguenti condizioni di incompatibilità..... e di impegnarsi a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incarico);
- 11) di non essere collocato in quiescenza, per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014;
- 12) di aver conseguito il diploma di laurea magistrale (o diploma di laurea vecchio ordinamento) in , presso , in data....., con votazione.....;

- 13) di essere in possesso dei requisiti specifici per la nomina a Direttore generale di azienda sanitaria regionale, previsti dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, descritti nella scheda analitica;
- 14) di impegnarsi, in caso di inserimento nell'elenco regionale di idonei, a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fatti, gli stati e le qualità personali oggetto delle dichiarazioni di cui ai punti 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 13).
- 15) di accettare, in caso di nomina, l'incondizionata assunzione delle funzioni di Direttore generale dell'azienda sanitaria regionale per la quale la nomina è fatta, alle condizioni stabilite dal contratto conforme allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale;
- 16) di impegnarsi altresì, in caso di nomina, alla trasmissione al Presidente del Consiglio regionale delle informazioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 17/2012, ("Istituzione dell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione") nel rispetto delle modalità stabilite, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge regionale, con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 24 del 08.02.2013 ;
- 17) di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica (preferibilmente PEC) :

Allega all'istanza:

- il curriculum scolastico e professionale, datato e firmato, in formato europeo e di lunghezza non superiore a 7 pagine;
- la scheda analitica, da redigere secondo lo schema allegato;
- copia fotostatica di un documento di identità (fronte e retro) in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.*

Si impegna a produrre, se richiesto, ogni documento utile ad attestare il possesso dei requisiti curriculari e professionali dichiarati e a comunicare l'eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica, sollevando la Regione Piemonte da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione.

Data

Firma

.....

*Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la firma in calce all'istanza, al curriculum nonché alla scheda analitica non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del funzionario regionale addetto o se alla documentazione è allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

SCHEDA ANALITICA da allegare all'istanza

1. Dati anagrafici

- Cognome e nome

- Data e luogo di nascita
 - Residenza
 - Telefono e.mail (preferibilmente PEC).....
 - Codice fiscale
-

2. Titoli di studio e dati relativi alla formazione

Diploma di laurea magistrale (o diploma di laurea vecchio ordinamento); *per ciascun diploma indicare:*

- Tipologia
- Università
- Anno del conseguimento

Specializzazione post universitaria; per ciascun diploma di specializzazione indicare:

- Titolo
- Ente
- Anno del conseguimento

Abilitazione professionale; indicare:

- Professione
- Luogo e data del conseguimento

Iscrizione ad albo professionale; indicare:

- Ordine professionale
- Luogo e data dell'iscrizione

Corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'articolo 3 bis, comma 4, d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

- Ente organizzatore
- Anno di conseguimento dell'attestato di formazione manageriale

Principali corsi formativi e di aggiornamento frequentati attinenti il ruolo e le funzioni da esercitare; per ogni corso indicare:

- Titolo
- Ente organizzatore
- Periodo e durata dell'attività formativa

Pubblicazioni attinenti all'organizzazione, programmazione e gestione aziendale; per ciascuna pubblicazione indicare:

- Titolo
- Anno
- Editore

Articoli su riviste attinenti all'organizzazione, programmazione e gestione aziendale; per ciascun articolo indicare:

- Titolo
 - Rivista
 - Anno di pubblicazione e numero della rivista
-

3. Adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.

Vanno specificate, in ordine cronologico, le esperienze professionali utili ad integrare il possesso del requisito professionale di natura dirigenziale - con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie - di durata almeno quinquennale se maturate nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, pubblici o privati, nonché presso enti o istituzioni pubbliche che svolgano attività di interesse sanitario, ovvero di durata almeno settennale nei rimanenti casi.

Ruoli e posizioni organizzative diverse, anche interne allo stesso ente/azienda, vanno riportate separatamente, indicando per ciascuna:

- Periodo: dal gg/mm/aa al gg/mm/aa
- Denominazione dell'Ente o dell'Azienda :
- Sede :
- Natura : pubblica / privata
- Settore : sanità (*specificare*) / altro (*specificare*)
- Numero dipendenti dell'Ente o Azienda di appartenenza;
- Bilancio/fatturato dell'Ente o Azienda di appartenenza;
- Denominazione della struttura di appartenenza :
- Attività della struttura di appartenenza: (*descrizione*)
- Qualifica funzionale rivestita, livello di inquadramento e CCNL di riferimento :
- Incarico ricoperto:
- Poteri, responsabilità, mansioni svolte (risultanti da atti organizzativi dell'ente, contratti, procure conferite, ecc., configuranti autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie) :
- Numero dipendenti della struttura di cui si ha la diretta responsabilità:
- Budget della struttura di appartenenza o, se diverso, entità delle risorse finanziarie assegnate e direttamente gestite dal candidato :
- Organigramma della struttura gerarchica dell'ente/azienda, evidenziando la posizione ricoperta dal candidato (non necessario per gli incarichi di direttore generale, commissario, direttore amministrativo e sanitario di azienda sanitaria regionale) :

Data

Firma

.....